

Verona, 20/05/2020

CORONAVIRUS AFFRONTIAMOLO INSIEME

DECRETO RILANCIO NELL'ARSENALE DI CREDITI DI IMPOSTA, SPICCANO I POTENTI INCENTIVI AGLI AUMENTI DI CAPITALE!

DISCLAIMER: Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

Prima analisi degli articoli 25, 26 e 27 del DL 19.05.2020 n.34 c.d. “RILANCIO” con un primo elenco riassuntivo dei crediti d’imposta e di vari bonus presenti

Il meccanismo di aiuto e sostegno all’economia e alle sue imprese, predisposto dal Governo con il DL Rilancio, pubblicato definitivamente questa notte sulla G.U., a livello generale fa leva su di un tris di interventi quali:

- Art. 25, Contributi a fondo perduto (ricavi fino a 5 mln);
- Art. 26 Credito d’imposta del 20% su aumenti di capitale (società con ricavi da 5 mln a 50 mln);
- Art. 27 Partecipazioni del Patrimonio Destinato CDP (società con ricavi superiori a 50 mln).

Di seguito una prima breve analisi di detti articoli che attengono principalmente agli aspetti societari e degli aumenti di capitale (o ai contributi a fondo perduto), senza dimenticare che l’altra gamba degli interventi poggia su una miriade di crediti d’imposta oltre che di svariati Bonus (riservati principalmente ai privati); sembra quindi essere questo il meccanismo scelto per fare arrivare direttamente alle imprese, senza passaggi intermedi, lo stimolo che il Governo vuole dare all’economia.

Questo era già avvenuto nel precedente DL Cura Italia, ove:

- era modificato il credito d’imposta (di seguito CI) sulla cessione dei crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti calcolato sulle attività per imposte anticipate (art. 55);
- era previsto il CI per le sanificazioni degli ambienti di lavoro (art. 64);
- veniva introdotto il CI al 60% per locazioni di botteghe e negozi (art. 65);
- si aumentava il CI previsto alla filiera della stampa (art. 98);

e nel DL Liquidità dove veniva modificato il CI per le sanificazioni degli ambienti di lavoro (art. 30).

Ma, come detto, nel Decreto Rilancio si vede un florilegio di CI e, volendone fare un primo inventario di massima, ci siamo appuntati i seguenti articoli:

- Art. 28, “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”, CI per imprese, professionisti ed enti non commerciali sui canoni di locazione, degli immobili ad uso non abitativo destinati:
 - allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
 - all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
 - allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali;
 - Il credito d’imposta è adeguato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio mentre per le strutture turistico

ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Il CI è pari al 60% dell'ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione degli immobili ad uso non abitativo o al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo.

- Art. 119, “*Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*”: CI del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali;
- Art. 120, “*Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro*”: CI in misura pari al 60% per un massimo di spesa di 80.000 euro;
- Art. 121 e 122, “*Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e credito d'imposta cedibile*”, relativo alla cedibilità, trasferimento e/o sconto in fattura dei vari crediti d'imposta;
- Art. 125, “*Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di disposizioni di protezione*”, CI del 60% fino ad un massimo di 60.000 euro per ogni beneficiario, nel limite complessivo di 200 mln di euro (verificare adeguamento capienze);
- Art. 128, “*Salvaguardia del credito di cui all'art. 13, comma 1-bis TUIR, ovvero del trattamento integrativo art. 1 legge 2 aprile 2020, n. 21*”;
- Art. 169, CI su situazioni di crisi bancaria;
- Art. 176, “*Tax credit vacanze*” (per nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro) è previsto CI di 500, 300 o 150 euro a seconda della composizione del nucleo familiare. Il CI riguarda anche gli albergatori e gli operatori nel turismo poiché è fruibile in misura dell'80% in natura di "sconto sul corrispettivo" da parte del fornitore del servizio turistico, che potrebbe poi utilizzarlo, quale CI, in compensazione con i propri debiti tributari e contributivi, salvo facoltà di cederlo a terzi;
- Art. 186, “*Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari*”, CI portato dal 30% al 50% per investimenti pubblicitari su giornali e apparecchi radiotelevisivi con limiti di spesa complessiva di 60 mln;
- Art. 187 “*Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali*”, CI dell'8% su acquisti di carta per giornali (sostenuta nel 2019) riservato a imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione;
- Art. 190, “*Credito d'imposta per servizi digitali*”, CI per imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei

servizi di *server, hosting* e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per *information technology* di gestione della connettività, ma con limiti di copertura complessivi molto bassi (limite di 8 mln);

- Art. 244 “*Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno*”, CI per le spese di R&D, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.

E altri articoli relativi ad altri aiuti a titolo di bonus o altro ancora:

- Art. 24, “*Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP*”, i soggetti con ricavi o compensi non superiori nel 2019 a 250 milioni di euro, non sono tenuti al versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP 2020;
- Art. 30, “*Riduzione degli oneri delle bollette elettriche*” per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
- Art.72 “*Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti*”, 1.200 euro per il bonus baby-sitter che possono essere utilizzati anche per pagare i centri estivi che riapriranno a partire dal 15 giugno;
- Art. 82, “*Reddito d'emergenza*”, per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica causa covid19;”
- Art. 84, “*Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemologica da COVID-19*”, indennità di 600 euro erogata anche per il mese di aprile per i soggetti beneficiari per il mese di marzo di cui all'art. 27 DL 18 marzo 2020, n. 18 e per nuovi beneficiari;
- Art. 85, “*Indennità per lavoratori domestici*”, che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta una indennità di 500 euro per i mesi di aprile e maggio;
- Art. 95, “*Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro*”, finanziamento delle iniziative per interventi per la riduzione di rischio contagio per importo massimo concedibile di 15.000 euro, 50.000 euro e 100.000 euro a seconda delle condizioni;
- Art. 189, “*Bonus una tantum edicole*” per persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è previsto un contributo fino a 500 euro;
- Art. 197, “*Ferrobonus e Marebonus*”;
- Art. 229, “*Misure per incentivare la mobilità sostenibile*”, incentivo per massimo 500 euro che copre fino al 60% dell'acquisto di biciclette, ebike, monopattini elettrici. Per avere lo sconto bisognerà

aspettare l'applicazione web del ministero dell'ambiente (operativa entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto Rilancio). Va pertanto conservata la fattura e alternativamente al rimborso si potrà chiedere un buono spesa digitale.

Speriamo di non aver dimenticato nulla; siamo di fronte ad un vero e proprio arsenale (qualche volta con scarsi valori di corrispondente copertura – sicché sarebbero sulla carta per le società che arrivino solo con qualche minuto di ritardo ai vari click day – e qualche volta con meccanismi che ne possono rendere difficile l'utilizzabilità) nel quale le aziende dovranno cercare per vedere se vi può essere qualcosa di utile, che andrà valutato caso per caso.

Ma veniamo ora all'analisi del Titolo II rubricato “Sostegno alle imprese e all'economia” del DL Rilancio; lo stesso inizia con l'articolo 24 che prevede l'abbuono del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020, per le società e i lavoratori autonomi al di sotto dei 250 mln di volume di ricavi o compensi, con l'esclusione delle banche e degli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Di seguito i primi commenti agli art. 25, 26 e 27.

Art. 25

Contributi a Fondo perduto

per le imprese con ricavi 2019 inferiori a 5mln di euro danneggiate da epidemia COVID-19

.... un vero ristoro da parte dello Stato?

Per quanto riguarda il primo di questi articoli è subito da segnalare che, a differenza degli altri due, si rivolge anche ai lavoratori autonomi, nel concreto viene previsto che le imprese, anche agricole, e i lavoratori autonomi che abbiano avuto nel 2019 ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro¹ e che

¹ Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico ed ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) (solo corrispettivi per cessioni di beni, servizi, materie prime e semilavorati, alla cui produzione e scambio e diretta l'attività dell'impresa, escludendo tutti gli altri possibili introiti), del Tuir, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 (anche qui escludendo le plusvalenze eventuali) dello stesso testo unico non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In più, il contributo **non spetta**, in ogni caso,

1. ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74;
2. ai contribuenti che hanno diritto alla percezione di alcune delle indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire dei 600 euro previsti come indennità dagli art. 27 e 38 del DL Cura Italia (18/2020):
 - l'indennità di cui all'art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
 - l'indennità di cui all'art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo;

siano state\i danneggiate\i dal Covid-19, vedendo una contrazione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020, di oltre un terzo rispetto al corrispondente periodo 2019², possano avere un contributo a fondo perduto, calcolato sulla differenza tra i fatturati dei mese di aprile ('20 vs. '19) applicando al delta negativo le seguenti percentuali:

- 20 per cento se si tratta di un soggetto che nel 2019 ha avuto un fatturato inferiore a 400.000 euro,
- 15 per cento se nel 2019 ha avuto un fatturato superiore a 400.000 ma inferiore a 1.000.000 euro;
- 10 per cento se il fatturato del 2019 era superiore al 1.000.000 euro (ed inferiore ai 5.000.000).

È previsto un minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila per le società e il contributo dovrà essere richiesto all'Agenzia delle Entrate, direttamente dall'istante che ne abbia i requisiti o anche per il tramite di un intermediario abilitato. Nella richiesta si dovrà dichiarare di avere i requisiti necessari e altre dichiarazioni antimafia; in ogni caso la definizione delle indicazioni per la richiesta viene rinviata ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e i termini di 60 gg per la richiesta partiranno dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita in detto provvedimento.

Se tutti gli accertamenti sono positivi, il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario; curioso segnalare che il soggetto che rimane responsabile però, di ogni eventuale irregolarità (ed in caso di successivo scioglimento ne risponde personalmente), è il firmatario dell'istanza, che dovrà quindi fare particolare attenzione. In più viene previsto (in realtà si dovrebbe dire ricordato, visto che il reato sarebbe conseguito anche a prescindere della previsione nell'articolo) che ogni abuso (da presumersi con dolo o colpa, trattandosi di delitto) che portasse all'ottenimento di un contributo non spettante, sarà perseguibile

3. ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

² Ma basta una semplice diminuzione di fatturato, non necessariamente superiore quindi a 1 terzo, per le attività che abbiano iniziato dal 1.gennaio 2019 e per quelle che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Con riferimento al calcolo del fatturato e dei corrispettivi si deve aver riguardo alle operazioni eseguite nel mese di aprile e fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui dovrebbero sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

quale indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316 ter del c.p.

Non è previsto direttamente un massimo per il contributo. Al di là che ciascuno poi farà autonomamente le proprie valutazioni, per volersi fare una prima idea di quanto potrebbe essere il contributo in via astratta, si può pensare che, riferendosi solo al mese di aprile, se le attività sono state chiuse e non hanno fatturato, vi potrebbero essere i seguenti importi a fondo perduto:

- 6.666 euro, derivante da un ipotetico ($400.000/12 \times 20\%$) se si tratti di un soggetto che nel 2019 ha avuto un fatturato inferiore a 400.000 euro;
- 12.500 euro, derivante da un ipotetico ($1.000.000/12 \times 15\%$) se si tratti di un soggetto che nel 2019 ha avuto un fatturato superiore a 400.000 ma inferiore a 1.000.000 euro;
- 41.666 euro, derivante da un ipotetico ($5.000.000/12 \times 10\%$) se il fatturato del 2019 era superiore al 1.000.000 di euro (ed inferiore ai 5.000.000).

È chiaro quindi che questo contributo deve essere visto come un ristoro del mancato guadagno che mediamente, ed ipoteticamente, si sarebbe potuto avere nel mese di aprile.

Art. 26

Credito d'imposta del 20% sugli aumenti di capitale!

Questo il mezzo con il quale si spinge a capitalizzare le PMI nel post emergenza

Con questo articolo è chiara l'incentivazione a investire nel capitale delle società che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato per effetto del Covid-19.

L'idea forte è quella di riconoscere un credito d'imposta sugli apporti a capitale effettuati nel 2020, sulla falsariga del modello già utilizzato in passato per gli investimenti in start up.

Il credito d'imposta riconosciuto è pari al 20 per cento con un limite dell'investimento a 2 mln. Questo è quanto si può ricavare da una analisi dell'articolo 26 del DL Rilancio definitivo, articolo intitolato al "*Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni*".

In estrema sintesi, si prevede un credito d'imposta a favore dei sottoscrittori persone fisiche o società, pari al 20% (con un massimo d'investimento pari a 2 mln) dell'aumento di capitale in denaro (deliberato e versato) a favore delle società di capitali³, PMI (aventi ricavi superiori a 5 mln di euro – se facenti parte di un gruppo si fa riferimento al dato del consolidato – oppure tra 10 e 50 mln di euro se si fa riferimento

³ Ad esclusione delle società disciplinate dall'art. 162-bis del TUIR (attenzione su questo punto perché in via di principio, sarebbero esclusi non solo gli intermediari finanziari, ma anche le holding di famiglia, ma qui la Relazione al DL confonde le carte, perché pare fare riferimento solo ai primi) e le società che esercitano attività assicurativa.

a situazioni ove venga richiesto anche l'intervento di un Fondo pubblico per un ulteriore intervento in strumenti finanziari, di cui al comma 10 dell'art. 29, ma in questo caso l'aumento di capitale minimo deve essere superiore ad almeno 250.000 euro e, contestualmente, la società deve avere meno di 250 dipendenti) e che abbiano avuto una riduzione dei ricavi nel periodo marzo – aprile 2020 superiore al 33% rispetto al corrispondente periodo 2019

Il credito d'imposta rimane precluso per le società controllanti (direttamente o indirettamente o che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate); insomma, si vuole che soldi freschi e aggiuntivi arrivino dall'esterno ed infatti nel testo definitivo del decreto detta preclusione non vi è per gli aumenti di capitale sottoscritti e versati da soci persone fisiche, seppur esercitanti detto controllo.

E questo è comprensibile, e ne se ne ravvede l'utilità, in un momento nel quale si tratta di capitalizzare le aziende, al di là di chi sia ad effettuare detti versamenti, se già soci di controllo o terzi. Perché spingere a cercare nuovi soci rispetto a quelli che esercitano il controllo, quando è importante intanto avere gli aumenti di capitale proprio dai soci di controllo, che meglio conoscono la situazione e possono più di altri avere interesse a sostenere l'impresa? In ogni caso la limitazione, rimasta alle sole società componenti un gruppo, si comprende con la finalità della norma che è quella di far arrivare soldi aggiuntivi rispetto a quelli già presenti all'interno dei gruppi.

Il credito d'imposta, eventualmente non utilizzato in denuncia dei redditi, è riportabile agli anni successivi senza limitazioni e potrebbe (successivamente alla dichiarazione) essere portato in compensazione con altri tributi; inoltre, il credito d'imposta non costituisce materia imponibile (né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP) e non se ne tiene conto ai fini della determinazione della deducibilità degli interessi passivi.

È possibile ottenere il riconoscimento del suddetto credito d'imposta anche per i versamenti in stabili organizzazioni in Italia di soggetti UE o SEE e per quegli investimenti effettuati per il tramite di OICR - residenti o UE o SEE - attraverso i quali vi sia un investimento per oltre il 50% nelle realtà sopra esaminate.

Vi è un'altra agevolazione aggiuntiva: infatti, viene previsto a favore delle società oggetto di detti aumenti di capitale, un credito d'imposta pari al 50% sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto e fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato dai soci, di cui sopra. Il percorso sulle percentuali è un po' articolato⁴, tuttavia il dato significativo è che si è cercato di stimolare l'intervento di

⁴ E servirà un intervento chiarificatore sul modo di calcolo di questo previsto, e sull'inclusione o meno delle perdite e degli aumenti di capitale nel frattempo utilizzate nel calcolo delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto. Il problema è che

capitalizzazione nelle società che hanno avuto problemi di fatturato per l'emergenza, sia con vantaggi per i conferenti che per le società medesime.

Per le società il credito d'imposta può essere portato in compensazione e non costituisce materia imponibile (né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP) e non se ne tiene conto ai fini della determinazione della deducibilità degli interessi passivi.

In ogni caso, per non decadere dal credito d'imposta, le persone fisiche devono mantenere il possesso della partecipazione riveniente dal conferimento fino al 31 dicembre 2023; inoltre sia per le persone fisiche che per le società, non si deve procedere alla distribuzione di riserve fino al 1° gennaio 2024; non si richiamano esplicitamente nel divieto le distribuzioni di utili, ma si pensa che si tratti di una svista, che con ogni probabilità verrà ripresa in sede di conversione, a meno che il senso non sia stato quello di non ostacolare detti aumenti di capitale che sono più vantaggiosi nella misura in cui possano offrire una rendita prospettica (anche se in un periodo di crisi detto risultato appare sfidante per molti) e tale possibilità non sia bloccata.

Ancora, sempre entro la fine del 2020, è tratteggiato un meccanismo di co-capitalizzazione da parte di un Fondo pubblico denominato Fondo Patrimonio PMI e gestito da Invitalia: in pratica, in presenza dell'aumento di capitale potrebbe esserci (a richiesta della società) un versamento aggiuntivo in Strumenti Finanziari (vengono richiamate le obbligazioni o i titoli di debito, ma si pensa che anche gli Strumenti Finanziari di cui al 6° comma dell'art. 2346 c.c. possano rientrarvi) da parte del suddetto Fondo, strumenti finanziari che avrebbero scadenza di 6 anni e il cui valore di rimborso verrebbe determinato con riguardo alle variazioni del patrimonio netto della società; l'ammontare massimo di emissione di detti Strumenti Finanziari è pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale eseguito dalla società e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi del 2019 e gli stessi potranno essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, primo comma, del c.c..

È da osservare che questi Strumenti Finanziari, dovendo essere restituiti entro i successivi 6 anni, verranno considerati debito sia ai fini contabili che per d'indebitamento; nonostante questo, la norma prevede una sorta di postergazione nel loro rimborso nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, e sarà quindi da vedere l'impatto che questo potrà avere sulla valutazione della struttura finanziaria della società, nel momento in cui si dovesse ricorrere a dell'ulteriore

se originariamente il PN era di 2000 e alla fine dell'anno vi sono stati perdite di 1000 e aumenti di capitale di 1000, si dovrà comprendere se il 10 % andrà calcolato su 1000 (valore al netto delle perdite e degli aumenti di capitale), su 2000 (Valore del patrimonio netto a fine anno) o su 3000 (valore del patrimonio netto che include gli aumenti di capitale ma non considera le perdite nel frattempo intervenute).

A noi sembra che si debba considerare il caso del patrimonio netto così come si presenta a fine anno, ma il dubbio è lecito.

debito bancario. Un'ultima agevolazione coordinata prevede l'esenzione del pagamento degli interessi su detti SFP qualora la società mantenga, fino al rimborso degli SFP, il numero di occupati che aveva al 1° gennaio 2020 ovvero effettui investimenti per finalità di digitalizzazione dell'attività, innovazione produttiva o sostenibilità ambientale e per le altre finalità di cui al comma 86 dell'art. 1 della legge n. 169 del 2019.

Sono previste diverse condizioni per poter dare diritto alla società stessa di avere il credito d'imposta sulle perdite del 2020 e di poter ricevere la co-capitalizzazione da parte del Fondo Patrimonio PMI (non richiamate però per il riconoscimento del credito d'imposta al socio conferente), tra le quali quella che non si tratti di una società in crisi (al 31.12.2019 e quindi pre-Covid-19), l'essere in una situazione di regolarità non solo contributiva e fiscale ma, anche, con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; e altre, condivisibili, ancora⁵.

In ogni caso è interessante prendere nota delle scelte del legislatore per forzare ed incentivare il patrimonio dei privati ad inserirsi nelle aziende italiane, concedendo crediti d'imposta, sia ai soci che alle società e, in più, prefigurando un ulteriore versamento (temporaneo) da parte di un fondo pubblico.

Le varie agevolazioni previste dall'art. 29 del DL Rilancio (credito d'imposta ai soci sugli aumenti di capitale, credito d'imposta alla società sulle perdite) si possono cumulare tra di loro ma è previsto, per ciascuna operazione di aumento di capitale, un massimo di agevolazioni complessivamente pari a 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Oltre a cumularsi tra di loro, dette agevolazioni si possono sommare anche con altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza*

⁵ Ci sia consentito riportare qui il testo di legge contenuto nel secondo comma dell'articolo in commento:

Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la società soddisfa altresì le seguenti condizioni:

- a) *alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;*
- b) *si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;*
- c) *si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;*
- d) *non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;*
- e) *non si trova nelle condizioni ostantive di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;*
- f) *nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7.*
- g) *solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone*

del COVID-19", e in tal senso è richiesta un'autocertificazione da parte del legale rappresentante della società attestante che i limiti previsti dalle normative sugli aiuti di Stato non vengano superati.

Se è vero che il patrimonio finanziario netto dei privati, in Italia, è di circa 4.000 mld di euro, a fronte di un debito pubblico che sta esplodendo verso i 2.500 mld di euro, ci sembra che il coinvolgimento del patrimonio privato per sostenere le PMI - e quindi aiutare poi la tenuta del PIL - sia da apprezzare.

L'importante è quindi che i percorsi di attuazione siano ora semplici e chiari.

Si ricorda, infine, che corrispondentemente alle previsioni sopra commentate, è stato previsto (all'art. 38 Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative) anche un innalzamento del credito d'imposta per gli investimenti a capitale in start up, prevedendo un credito d'imposta fino al 50% del versamento. In assenza di questo innalzamento si sarebbe creato una sorta di competizione alla pari con crediti d'imposta del 20 o 30 per cento, troppo vicini e simili per situazioni completamente diverse: infatti, la scelta sarà tra investire in società con fatturati già consolidati oltre i 5 mln, ottenendo un credito d'imposta del 20%, oppure investire su società start up (che hanno una ben maggiore grado di rischiosità) seppure con un credito d'imposta superiore (portato dal 30 al 50%); d'altra parte è anche palese che l'ottica finanziaria di un investimento in una start up, ove si punta a ritorni con multipli di quanto investito, rispetto ad investimenti in società che siano già consolidate e delle quali si cerca di trarre i benefici da una pronta uscita dall'emergenza creatasi in questi mesi, è completamente diversa, e non sarà certo la misura del credito d'imposta a spargliare le carte della decisione.

Art. 27

Un Patrimonio Destinato a sostegno dell'economia ... torna il Capitalismo di Stato?

Il meccanismo di aiuto e sostegno all'economia e alle sue imprese, predisposto dal Governo con il DL Rilancio, oltre che su contributi a fondo perduto per le imprese che abbiano conseguito nel 2019 fino a 5 mln di ricavi (art. 25), e ad agevolazioni per gli aumenti di capitale fatti dai soci alle società che abbiano conseguito nel 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro di ricavi (art. 26), fa leva anche su di un intervento finanziario, a vario titolo, nelle società che abbiano conseguito nel 2019 ricavi superiori ai 50 milioni di euro, con sede legale in Italia e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, che ne facciano richiesta.

Come ricordato in apertura del presente breve commento, il tris di interventi è stato previsto a seconda della dimensione di ricavi delle società :

- Art. 28 Contributi a fondo perduto (ricavi fino a 5 mln);

- Art. 29 Credito d'imposta del 20% su aumenti di capitale (società con ricavi da 5 mln a 50 mln);
- Art. 30 Partecipazioni del Patrimonio Destinato CDP (società con ricavi superiori a 50 mln).

Per quanto riguarda quest'ultimo articolo volendo sintetizzare all'essenziale, il meccanismo di intervento previsto è attuato per il tramite di CDP che costituirà un Patrimonio Destinato, svincolato completamente dal resto della sua attività e dal suo patrimonio, nel quale andrà a gestire, per conto del Ministero dell'Economia, tutta l'attività finanziaria a favore **delle società richiedenti**. L'operatività di detto patrimonio destinato potrà essere organizzata e suddivisa per diversi comparti (molto interessante e da approfondire, quando ce ne sarà l'opportunità, la tematica dei comparti e il suo funzionamento nei patrimoni destinati) e si potrà finanziare sul mercato con obbligazioni o titoli che vedranno la garanzia dello Stato; a tal proposito è interessante (quasi impressionante) notare che siano previsti **20 miliardi di euro** a copertura della garanzia dello Stato e che quindi, potendo essere questa anche parziale, le operazioni potrebbero essere molte di più.

Gli interventi vedrebbero preferenzialmente la sottoscrizione da parte del Patrimonio Destinato di obbligazioni convertibili o di aumenti di capitale delle varie società richiedenti; è previsto anche l'acquisto sul mercato di azioni ma solo in caso di operazioni strategiche. Peraltro, potrebbe effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario. Indicazioni importanti vengono dalla individuazione degli interventi: il decreto tiene in considerazione *l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro*. Si precisa che possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che (forse si dovrebbe leggere purché), nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Interessante notare anche che, per non bloccare l'attività del Patrimonio Destinato dietro dubbi e\o paure burocratiche o di terzi, che ne inficino l'azione, è prevista **l'esenzione dall'azioni revocatorie**.

Inoltre, gli amministratori delle società oggetto degli interventi non saranno bloccati da precedenti norme societarie che ne limitino l'azione, stante l'esplicita previsione secondo la quale le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.

È previsto che, con vari decreti e regolamenti, si verrà poi a vedere compiuta e completa la disciplina dell'operatività del tutto; è prevedibile che gli interventi possano vedere\richiedere delle pari capitalizzazioni da parte dei privati, ma l'ideazione della gestione delle singole situazioni è lasciata a CDP che di volta in volta potrà agire a sostegno delle società secondo le linee guida sopra richiamate.

Non solo viene richiamata la necessaria temporaneità delle operazioni finanziarie, ma viene anche previsto che il patrimonio destinato abbia una durata massima di dodici anni, salvo però rinnovi.

Avremo modo di approfondire anche questo nuovo strumento, quando avremo maggiore conoscenza di tutte le varie implicazioni; a prima vista si tratta di uno strumento molto particolare, che vede il ritorno dello Stato nell'economia e che quindi, seppure da accogliere positivamente per il particolare momento nel quale viene varato ed i principi ai quali si richiama, dovrà essere maneggiato con molta cura....

Come detto in introduzione della presente analisi, per valutare la consistenza del complessivo aiuto dello Stato alle attività che hanno subito l'emergenza Covid-19, si dovranno considerare anche le previsioni dei vari crediti d'imposta, dei quali è stato presentato un elenco, a mo' di "inventario d'apertura".

Le norme in commento saranno oggetto di variazioni (si spera miglioramento) nel corso della loro conversione in legge. Vi sono poi diverse previsioni di aiuto finanziario, di previsioni per il lavoro ed i lavoratori, e altre norme sono già state preannunciate.

Per orientarsi in questo contesto, che qualcuno ha definito un *armageddon* di aiuti, i Professionisti dello Studio si impegnano in un continuo monitoraggio e restano a vostra disposizione.